

## IL GIUDICE SPORTIVO

## SENTENZA N° 34/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 20 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati ASD WM Drift Team (licenza n. 375820), Milva Vannucci (licenza n. 371105), Pierluigi Bigatti (licenza n. 47504) ed Elisa Vittori (licenza n. 52040).

## Fatto

Con atto del 17 giugno 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati ASD WM Drift Team, organizzatore di manifestazione drifting presso l'Autodromo di Varano dei Melegari del 10 ottobre 2015, la sua legale rappresentante Milva Vannucci, il direttore di gara Pierluigi Bigatti e la segretaria di manifestazione Elisa Vittori per violazione dell'art. 7 ter, lett. A, R.N.S., per avere ammesso i conduttori Raffaele Rusca (di nazionalità elvetica), Gary Gallopin (di nazionalità francese) e Calim Ciortan (di nazionalità rumena) sprovvisti di idonea licenza; e per avere la WM DRIFT TEAM pubblicizzato su Facebook corsi di drifting con piloti istruttori professionisti ACI Sport (non risultano emesse licenze ACI Sport per istruttori federali di drifting). Intimati per l'udienza del 20 settembre 2016 e comparsi dinanzi al Collegio, gli incolpati hanno svolto le loro difese. In particolare la WM Drift Team e la sua rappresentante, assistite dall'avv. G. Pellegrino, hanno declinato ogni responsabilità quanto alla ammissione dei conduttori, non essendo di loro competenza le relative verifiche, ed hanno attribuito ad involontaria equivocità del messaggio pubblicitario (peraltro immediatamente emendato) l'improvvido collegamento dei corsi drifting ad ACI Sport; ed i due ufficiali di gara hanno invocato a propria giustificazione la propria buona fede nell'errata applicazione del regolamento drifting, di non facile lettura.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'applicazione agli incolpati della sanzione dell'ammenda nel minimo edittale. Gli incolpati hanno insistito per la esclusione degli addebiti o, in subordine: la WM Drift Team e la sig.a Vannucci per la sanzione nel minimo e la sig.a Vittori per la sospensione condizionale delle sanzioni eventualmente inflitte.

## Motivi della decisione

Osserva il Collegio che la responsabilità dei due ufficiali di gara risulta provata in atti. Dalla appendice n. 1 al R.S.N. (licenze ed assicurazioni) risulta con sufficiente chiarezza che per la partecipazione alle manifestazioni di drifting è necessaria quanto meno una licenza "light". La licenza (nella specie: giornaliera) "entry level" ottenuta dai piloti Rusca, Gallopin e Ciortan non era, dunque, idonea a consentire la loro partecipazione, essendo abilitante per le sole manifestazioni preagonistiche.

Non vi è elemento alcuno che consenta di ipotizzare che il sig. Bigatti, direttore di gara, e la sig.a Vittori, segretaria di manifestazione, abbiano agito con dolo, consapevolmente violando la detta normativa regolamentare. La loro buona fede non può, tuttavia, avere rilevanza discriminante, perché l'errore nel quale sono incorsi nell'espletamento delle verifiche di loro rispettiva competenza è stato determinato da colpa, per inadeguata conoscenza della detta normativa. Considerato, peraltro, che il drifting è specialità relativamente nuova, non sorretta da pluriennale pratica, la detta colpa appare particolarmente lieve. Sanzione equa ritiene, perciò, il Collegio la ammonizione con diffida.

Quanto all'Organizzatore ed alla sua legale rappresentante gli addebiti debbono essere esclusi. Le verifiche sportive sono infatti di competenza degli ufficiali di gara; e, pur se sarebbe opportuna una maggiore attenzione anche dell'Organizzatore nella accettazione delle domande di partecipazione, non è configurabile a suo carico un vero e proprio obbligo di verifica dei relativi titoli, né, di

conseguenza, una colpevole omissione al riguardo. Ad errore scusabile può attribuirsi la equivocità dell'annuncio su Facebook della possibilità di fruire, in occasione di manifestazione drifting sull'Autodromo di Castelletto di Branduzzo, di corsi tenuti da piloti istruttori professionisti "ACI Sport": la stessa programmazione della manifestazione in questione, prevista per il 19 marzo 2016, non ha avuto alcun seguito, per sopravvenuto annullamento.

P.Q.M.

Il Collegio del giudice Sportivo dichiara escluso l'addebito quanto alle posizioni della ASD WM Drift Team (lic. n. 375820) e Milva Vannucci (lic. n. 371105).

Ritenuta la responsabilità dei licenziati Elisa Vittori (lic. n. 52040) e Pierluigi Bigatti (lic. n. 47504) per le violazioni loro ascritte, li condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)

